

REGOLAMENTO
per
LA RISCOSSIONE COATTIVA
delle
ENTRATE COMUNALI
TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2014

Sommario

Art. 1	Ambito di applicazione del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico	pag. 3
Art. 3	Ingiunzione	pag. 3
Art. 4	Efficacia dell'atto ingiuntivo	pag. 4
Art. 5	Opposizione all'ingiunzione fiscale	pag. 4
Art. 6	Fase cautelare ed esecutiva	pag. 4
Art. 7	Rimborso spese	pag. 4
Art. 8	Modalità di pagamento	pag. 5
Art. 9	Rateazione del pagamento	pag. 5
Art. 10	Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare	pag. 6
Art. 11	Abrogazioni	pag. 6
Art. 12	Rinvio	pag. 6
Art. 13	Entrata in vigore	pag. 6

ART. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili e le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

ART. 2

Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono avere luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo valido, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il procedimento.
2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito certo, liquido ed esigibile.
3. I Responsabili dei Settori predispongono, per le entrate di competenza, le liste di carico distinte per tipologia di entrata, nelle quali vengono inseriti i dati relativi alle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

ART. 3

Ingiunzione

1. La prima fase della riscossione coattiva ha ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre ad eventuali solleciti.
2. Il Caposervizio Tributi sottoscriverà le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie.
3. Ogni Responsabile di Settore sottoscriverà le ingiunzioni fiscali relative alle entrate di sua competenza.
4. L'ingiunzione fiscale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - indicazione del debitore;
 - indicazione del soggetto creditore;
 - ordine o intimazione ad adempiere;
 - indicazione dell'ammontare della somma dovuta e relativo dettaglio dell'importo richiesto;
 - il termine entro cui adempiere al pagamento;
 - l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
 - la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva (richiamo all'atto propedeutico);
 - l'indicazione dell'Autorità presso cui è possibile proporre impugnazione, oltre ai termini e le modalità per proporre l'impugnazione stessa;
 - l'indicazione del Funzionario Responsabile del procedimento;
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto;
 - la sottoscrizione dell'atto.

ART. 4
Efficacia dell'atto ingiuntivo

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale di natura stragiudiziale, è efficace una volta notificato al soggetto debitore e non impugnato entro il termine utile, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Esso assolve anche le funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali.
3. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
4. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde di efficacia limitatamente e relativamente alla sua funzione di precetto, pertanto ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, è necessario rinnovare l'efficacia del precetto tramite reiterazione della notificazione dell'ingiunzione di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

ART. 5
Opposizione all'ingiunzione fiscale

Le controversie che ottengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione sono opponibili innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, al Tribunale competente territorialmente, o innanzi al Giudice di Pace, a seconda della natura della pretesa risarcitoria.

ART. 6
Fase cautelare ed esecutiva

1. Dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.
2. Tutti gli atti di questa fase, ivi compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione di competenza dei Responsabili di Settore, rientrano nella competenza del Caposervizio Tributi, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 gg-sexies del D.L. 70/2011.

ART. 7
Rimborso spese

Nella riscossione coattiva di cui ai precedenti articoli il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:

- a) diritto fisso di € 20,00= per singola ingiunzione;
- b) interessi di mora, nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73;
- c) per le procedure esecutive, i relativi costi verranno quantificati mediante l'applicazione delle tariffe spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle tabelle A e B del Decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000. Tali costi seguiranno automaticamente le variazioni determinate da eventuali modifiche del decreto ministeriale;
- d) rimborso dei costi di spedizione degli atti secondo le tariffe postali di Poste Italiane in

vigore al momento della spedizione.

ART. 8 **Modalità di pagamento**

I pagamenti relativi alle somme di cui ai precedenti articoli debbono essere fatti tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima.

ART. 9 **Rateazione del pagamento**

1. Il Responsabile competente può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.
2. Se l'importo dovuto è superiore ad € 10.000,00= (diecimila,00) il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente quando venga accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore ad € 10.000,00=.
4. Il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di difficoltà economica.
5. Il Responsabile competente, in caso di accoglimento della richiesta, emana un provvedimento contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - importo minimo rateizzabile € 100,00=, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzione, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari o esecutive attivate;
 - importo minimo di ciascuna rata € 50,00=;
 - numero massimo di rate concesse 48.
6. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateizzazione.
7. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione. L'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante revoca della sospensione delle procedure esecutive.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateizzazione concessa può essere prorogata, una volta sola, a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano rateale.
9. In deroga a quanto sopra il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure esecutive, ha facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente, previa comunicazione al Caposervizio Tributi.
10. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale. Nella prima rata vengono addebitate le spese relative all'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure

cautelari e/o esecutive.

11. Il Comune, anche su richiesta dei cittadini/debitori, potrà compensare la posizione debitoria con somme che il Comune stesso deve loro corrispondere.

ART. 10

Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione fiscale qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad € 20,00=.
2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà soggetto di riscossione coattiva, unitamente ad oltre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 1, salva prescrizione di legge.

ART. 11

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- l'art. 16 "Riscossione coattiva" del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. Imposta Municipale Propria;
- l'art. 14 "Riscossione", commi 3, 4 e 5, del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali;
- l'art. 37 "Riscossione coattiva della tassa" del vigente Regolamento Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche,

ed ogni altra norma regolamentare in vigore avente ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie.

ART. 12

Rinvio

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale.